D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 [(1)].

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime [(2)] [(3)].

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1993, n. 234, e convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 494* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 7 giugno 1993, n. 181*, e del *D.L. 6 agosto 1993, n. 282*, non convertiti in legge.

(2) Vedi, anche, l'*art. 32, L. 23 dicembre 1994, n. 724*.

(3) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto vedi il *comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135* e il *comma 584 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza n. 1456/92 in data 12 giugno 1992 del tribunale amministrativo regionale del Lazio - III sezione, pubblicata il 5 novembre 1992, che ha annullato il decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991, attuativo delle disposizioni di cui al *decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 giugno 1990, n. 165*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

01. 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

2. - 4. ... [23] [24].

---

(23) Articoli soppressi dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*.

(24) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il *comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

5. 1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto [25] [26].

1-*bis*. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione [27].

---

(25) Così modificato dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*.

(26) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il *comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

(27) Comma aggiunto dal *comma 255 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

6. 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'*articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* , queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le

finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto [28].

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi [29] [30] [31].

---

(28) Per la proroga del termine al 31 dicembre 1995, vedi l'*art. 16, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535*.

(29) Vedi, anche, il *comma 254 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(30) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*.

(31) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il *comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

7. 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera *i*) del comma 1 dell'art. 3 e dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto [32] [33].